

- COMUNE DI TORRI DEL BENACO -

Provincia di Verona Via.le F.lli Lavanda, 3 - 37010 TORRI DE BENACO

approvato con Delibera di C.C. n.24 del 16/06/17

LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DEI BENI ED AREE DEL DEMANIO IDRICO LACUALE EXTRAPORTUALE - REGOLAMENTO -

NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

Le norme qui di seguito riportate stabiliscono i criteri e le modalità di assegnazione e di gestione degli "spazi acquei per boe d'ormeggio" nonché di "spazi ed aree demaniali" di cui al R.D. 01.12.1895 n.726 e s.m.i. ed alla L.R. 04.11.2002 n.33 (art.61) e s.m.i. per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative conferite dalla Regione Veneto ai Comuni rivieraschi della sponda veronese del Lago di Garda.

L'occupazione di aree o spazi demaniali è subordinata al rilascio di una "concessione/licenza"

ed alla sottoscrizione di un atto (disciplinare) di concessione.

La concessione e la licenza hanno carattere essenzialmente «fiduciario».

Restano in vigore sino alla loro naturale scadenza tutte le concessioni/licenze rilasciate in precedenza.

Le licenze/concessioni vengono rilasciate esclusivamente per l'utilizzo dell'area demaniale (mera occupazione); rimane a carico del licenziatario/concessionario il conseguimento di ogni altra autorizzazione richiesta per l'esercizio dell'attività e/o per il conseguimento di ulteriori autorizzazioni.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Gli atti autorizzativi di occupazione di spazi ed aree a terra ed a lago di durata non eccedente i sei anni sono classificate come concessioni.

Gli atti autorizzativi di occupazione di spazi ed aree a terra ed a lago di durata non eccedente l'anno sono classificate come licenze.

ART. 3 - CANONE E SUPERFICI

Tutte le concessioni e le licenze sono soggette al pagamento di un canone. La superficie minima di occupazione è rappresentata da mq 1,00; per le superfici eccedenti mq 1,00, l'eventuale frazione viene arrotondata al mq superiore.

ART. 4 - PIANO REGOLATORE SPONDALE

La distribuzione degli *spazi acquei per boa d'ormeggio* nonché l'utilizzo delle *aree a terra e ad lago* sono individuati dal *Piano Regolatore Spondale* approvato dal Comune di Torri del Benaco. La modifica al *Piano* viene approvata con deliberazione di Consiglio Comunale. Nelle more dell'approvazione di un *Piano Regolatore Spondale*, si continuerà ad utilizzare la planimetria in dotazione all'Ufficio Demanio Idrico Lacuale e Portuale, ovvero un atto d'indirizzo da parte della Giunta Comunale.

TITOLO I - SPAZIO ACQUEO PER BOA D'ORMEGGIO

ART. 5 - OGGETTO E DURATA

L'occupazione di spazio acqueo per boa d'ormeggio è subordinato al rilascio di una licenza. La licenza ha durata annuale con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Presentando apposita istanza ed eseguendo il versamento del canone entro e non oltre il medesimo termine a pena di decadenza, la licenza verrà validata anche per l'anno successivo.

Scaduto il termine la licenza si intende cessata di pieno diritto senza che occorra speciale diffida o costituzione in mora e senza che il concessionario possa invocare diritti, usi o consuetudini per continuare nel godimento della stessa. La licenza ha carattere essenzialmente fiduciario. L'intestatario della licenza dovrà sempre essere il proprietario della barca. Unica deroga è fissata per l'intestatario di licenza così come meglio espresso nel successivo articolo 3, lett.b).

Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le norme Nazionali e/o Regionali in materia nonché quelle previste dal Codice della Navigazione.

ART. 6 - CLASSIFICAZIONE

Gli spazi acquei per boa d'ormeggio si possono classificare in due categorie principali:

a) ad uso privato

b) ad uso "turistico ricettivo", "ristorativo", "diporto commerciale", circoli nautici e per le "associazioni sportive" che svolgono prevalentemente attività sul lago (definite genericamente "ad uso diverso da quello privato").

Le licenze di spazio acqueo per boa d'ormeggio ad uso privato sono strettamente vincolate al proprietario della barca nonché alla barca stessa. Tale disposizione non si applica per le licenze di spazio acqueo per boa d'ormeggio ad uso così come riportato alla precedente lett.b). In quest'ultimo caso l'occupazione dovrà sempre essere riconducibile all'attività del titolare della licenza (esempio: l'occupante di una boa in licenza ad un albergo dovrà essere cliente dell'albergo stesso).

ART. 7 - BANDO DI CONCORSO

L'Ufficio Demanio Idrico Lacuale e Portuale assegna gli spazi acquei per boa d'ormeggio disponibili, o che si renderanno disponibili negli anni, esclusivamente attingendo ad una graduatoria che viene formata a seguito esperimento di un bando. Le domande di partecipazione al bando, corredate della documentazione richiesta, devono pervenire all'albo pretorio del Comune entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso all'Albo Pretorio Comunale.

Il bando indica la classificazione in fasce degli spazi acquei messi a bando, le categorie (titolo di priorità) dei soggetti ammessi a concorso, la validità della graduatoria e la data ed il luogo in cui avverrà il sorteggio pubblico necessario a formare la graduatoria.

La commissione esaminatrice del bando è nominata con provvedimento di Giunta Comunale.

ART. 8 - DOMANDA

La domanda deve essere compilata e sottoscritta dal richiedente, resa legale mediante apposizione di marca da bollo e corredata della documentazione prevista dal bando.

Nella domanda, il richiedente può indicare le fasce di preferenza entro le quali sono individuati spazi acquei disponibili di suo interesse, fasce individuate nell'allegato elaborato planimetrico.

Il modello di domanda e le note esplicative delle procedure da seguire sono scaricabili dal sito internet del Comune ed in distribuzione presso la sede comunale.

La domanda deve pervenire all'Ufficio Protocollo comunale, a pena di esclusione entro il termine stabilito dal bando di concorso, a mano ovvero a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo pec. In quest'ultimo caso le medesime, oltre a dover riportare la firma ove indicato sulla domanda medesima, dovranno pervenire obbligatoriamente dall'indirizzo PEC del richiedente e non da quello di terzi anche se a ciò autorizzati e/o delegati, a pena di nullità della domanda presentata.

ART. 9 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

Possono essere presentate e, conseguentemente, saranno rilasciate allo stesso richiedente un numero massimo di licenze, così stabilite:

- a) nr.5 per la categoria 1 (titolo di priorità)
- b) nr.1 per la categoria 2 (titolo di priorità)
- c) nr.1 per la categoria 3 (titolo di priorità)
- d) nr.5 per la categoria 4 (titolo di priorità)
- e) n. 1 per la categoria 5 (titolo di priorità)

Eventuali domande in soprannumero non verranno ammesse.

Il titolo di priorità (categoria) deve essere posseduto alla data della presentazione della domanda.

La domanda in bollo deve essere sempre sottoscritta, a pena di esclusione, dal proprietario della barca (per le categorie dalla 2,3 e 5) ovvero dal legale rappresentante della ditta (per le categorie 1 e 4) e deve essere corredata:

 dall'attestazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria pari ad € 100,00 (per tutte le categorie), a pena di esclusione; da nr.3 foto a colori della barca (vista di prua, vista di poppa e vista laterale, ben visibile e senza teli di copertura) nonché copia di un "documento avente data certa" cha associ il richiedente alla barca (detto punto solo per le categorie 2,3 e5)..

Il sottoscrittore della domanda sarà colui al quale verrà intestata la licenza.

Nel caso in cui la barca fosse in proprietà tra più persone, la licenza verrà comunque rilasciata al solo proprietario richiedente.

Per le categorie dalla 2,3 e 5 potrà presentare domanda un solo componente per nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia. In caso d'inosservanza, il Comune invita i richiedenti ad indicare entro 5 giorni dal ricevimento della domanda il nominativo del familiare che intenda mantenere la domanda. Qualora i richiedenti non operino tale scelta nel periodo richiesto, tutte le domande saranno dichiarate improcedibili, pertanto non ammessa al sorteggio.

Sempre per le sole categorie dalla 2, 3 e 5, alla data di presentazione della domanda il richiedente deve essere già proprietario della barca con la quale intende concorrere. La proprietà dovrà essere dimostrata presentando un "documento avente data certa" che testimoni l'associazione tra il richiedente e la barca.

ART. 10 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ATTRIBUZIONE DELLA CATEGORIA

Le domande pervenute entro i termini fissati dal bando di concorso sono controllate nella loro validità sia dal punto di vista formale sia relativamente alla documentazione allegata.

Ai richiedenti esclusi viene comunicata la motivazione della loro esclusione, concedendo loro 10 (dieci) giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per presentare la documentazione mancante ovvero eventuali controdeduzioni.

L'elenco degli esclusi è reso noto contestualmente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Sulla base di quanto dichiarato dal richiedente nella domanda è attribuita la categoria di appartenenza. Le categorie sono così identificate:

CATEGORIA	TITOLO DI PRIORITA'	NOTE
1ª	TURISTICO RICETTIVO PUBBLICO ESERCIZIO PER SOMM. ALIMENTI E BEVANDE DIPORTO COMMERCIALE CIRCOLI NAUTICI ASSOCIAZIONI SPORTIVE (CHE ESERCITANO ATTIVITÀ SUL LAGO)	
2ª	USO PRIVATO DA RESIDENTE	
3ª	3ª USO PRIVATO DA NON RESIDENTE PROPRIETARIO DI ABITAZIONE	
4ª	TURISTICO RICETTIVO PUBBLICO ESERCIZIO PER SOMM. ALIMENTI E BEVANDE DIPORTO COMMERCIALE CIRCOLI NAUTICI ASSOCIAZIONI SPORTIVE (CHE ESERCITANO ATTIVITÀ SUL LAGO)	Senza sede operativa nel Comune
5 a	USO PRIVATO DA NON RESIDENTE	

ART. 11 - REDAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE

1. SORTEGGIO RICHIEDENTI A PARI TITOLO DI PRIORITA'

Alla data fissata dal bando si procede al sorteggio dei nominativi appartenenti ad ogni singola categoria al fine di stabilirne la sequenza in graduatoria.

Il sorteggio è effettuato in seduta pubblica presso la sede indicata nel Bando di Concorso, alla presenza di apposita Commissione composta da un Presidente e da due componenti, di cui uno svolge le funzioni di Segretario.

Per le predette operazioni di sorteggio si procede come di seguito indicato:

a) viene formato un elenco dei richiedenti ordinati alfabeticamente;

b) i numeri, impressi su appositi contrassegni, sono estratti a sorte da persona del pubblico scelta dal Presidente e via via abbinati a ciascun nominativo dell'elenco, stabilendo così l'ordine di successione dei nominativi all'interno delle singole categorie di appartenenza.

A cura del Segretario è redatto il verbale delle operazioni eseguite; il verbale è sottoscritto dai

componenti la Commissione medesima.

2. GRADUATORIE

Stabilita con il sorteggio la sequenza dei nominativi all'interno di ciascuna categoria, l'Ufficio Demanio Idrico Lacuale e Portuale redige la graduatoria provvisoria seguendo nell'ordine le categorie di cui al precedente articolo. Detta graduatoria sarà esposta all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi; nei medesimi i richiedenti potranno presentare osservazioni scritte, supportate da idonea documentazione.

Successivamente la graduatoria diviene definitiva con l'approvazione della stessa da parte del

Responsabile del Servizio.

L'Ufficio Demanio Idrico Lacuale e Portuale assegna le licenze seguendo l'ordine della graduatoria approvata e la scelta espressa per le fasce di preferenza. In caso di rifiuto dello spazio acqueo proposto, detto Ufficio procede con il prossimo richiedente in graduatoria; il richiedente che ha rifiutato non perde il diritto all'assegnazione e rimane in graduatoria nel medesimo posto fino al completamento dell'assegnazione di tutti gli spazi acquei richiesti.

La graduatoria ha validità 6 (sei) anni dalla data della sua approvazione.

Durante la validità della graduatoria deve essere comunicata all'Ufficio Demanio Idrico Lacuale e Portuale qualsiasi variazione riguardante il titolo di priorità, la proprietà della barca sia per atto tra vivi che per morte del richiedente nonché le caratteristiche tipologico –costruttive della barca.

All'erede o legatario, in caso di morte del richiedente, è ammesso il subentro nella medesima posizione in graduatoria vigente a parità di titolo di priorità o superiore. In caso di titolo di priorità inferiore, l'erede o il legatario viene collocato nella graduatoria all'ultimo posto della categoria di reale appartenenza. Il titolo di priorità deve sussistere alla data di richiesta di subentro.

Il subingresso nella graduatoria non è ammesso invece in caso di vendita, donazione e altro trasferimento di diritto reale della barca oggetto della domanda.

Qualora venga comunicata la variazione del titolo di appartenenza ad una specifica categoria, il richiedente viene retrocesso in graduatoria all'ultimo posto della categoria di reale appartenenza.

In ogni caso di retrocessione in graduatoria, all'interessato è data la possibilità di presentare

controdeduzioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione.

Non è ammesso il passaggio in graduatoria da una categoria ad altra più vantaggiosa a seguito di eventuali cambiamenti intervenuti e maturati dopo l'approvazione della graduatoria definitiva.

3. ESAURIMENTO GRADUATORIE

Nel caso di esaurimento di una delle graduatorie, nel rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità ed in conformità ai principi generali dell'azione amministrativa si procederà con l'indizione di un bando integrativo la cui scadenza sarà la medesima della graduatoria "principale".

ART. 12 - RILASCIO DELLA LICENZA E RELATIVE SPESE

L'Ufficio Demanio Idrico Lacuale e Portuale, previa presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e della cauzione, fa sottoscrivere la licenza.

Essa viene numerata cronologicamente dall'Ufficio Demanio Idrico Lacuale e Portuale, resa legale e conservata agli atti.

Al concessionario, a Sua richiesta, viene rilasciata una fotocopia della licenza stessa o un copia conforme l'originale.

Tutte le spese fiscali e quelle relative all'eventuale registrazione sono a totale carico del concessionario.

Laddove possibile, l'Ufficio procederà nell'individuare ed assegnare gli spazi acquei il più frontalmente possibile rispetto all'attività o comunque a quanto richiesto dal richiedente.

ART. 13 - CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE

Per tutta la durata della licenza il titolare effettua il versamento annuale ed anticipato del canone.

L'importo di quest'ultimo viene aggiornato ogni anno dalla Giunta Regionale sulla base degli indici ISTAT.

A garanzia di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della concessione e degli eventuali danni causati all'Amministrazione comunale per fatti od omissioni inerenti alla concessione, il concessionario costituisce, prima della stipula, un deposito cauzionale infruttifero nelle forme previste dall'Amministrazione concedente. L'importo del deposito è fissato nella misura pari a garantire l'eventuale rimozione della struttura "corpo morto, catena e galleggiante" presumendo un importo pari ad € 500,00 per ciascun spazio acqueo; detta misura può essere oggetto di aggiornamento negli anni successivi.

Il deposito cauzionale infruttifero verrà restituito alla cessazione della licenza una volta accertato che il titolare della licenza abbia adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, nonché al risarcimento di eventuali danni.

ART. 14- POSA NUOVA STRUTTURA "CORPO MORTO, CATENA E GALLEGGIANTE"

La posa in opera nelle acque del lago di una nuova struttura composta da "corpo morto, catena e galleggiante" è subordinata al rilascio da parte del Comune di apposita licenza.

La posa dovrà avvenire a cura e spese del richiedente il quale dovrà impegnarsi ad utilizzare esclusivamente boe della tipologia indicata dal Comune.

Il titolare della licenza sarà ritenuto responsabile di tutti i danni che per qualsiasi motivo avesse ad arrecare agli interessi della Pubblica Amministrazione e/o dei privati, restando l'Amministrazione concedente ed il personale dipendente della medesima completamente sollevata ed indenne da qualsiasi molestia, anche giudiziale, liti e spese.

Il titolare della licenza dovrà inoltre:

- a) valutare che il corpo morto, la catena e la boa d'ormeggio, siano giustamente proporzionati alla stazza della barca che intende ormeggiare ed idonei a sopportare con sicurezza le correnti, il moto ondoso ed i venti del lago;
- b) su richiesta dell'ufficio demaniale, assicurare stabilmente il corpo morto alla riva, tramite tirante in acciaio (cavo o catena), completamente sommerso nella ghiaia o nel limo del fondale, in modo che questo non rappresenti un pericolo per i bagnanti e/o un intralcio alla pesca;
- c) mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dalle altre boe d'ormeggio, dai pontili d'approdo esistenti e dalla spiaggia, comunque non inferiore a ml. 30 (trenta) tra boa e boa e indicativamente ml. 30 (trenta) dalla riva; detta distanza potrà subire variazioni in aumento a seconda dell'utilizzo della corrispondente area a terra.

ART. 15 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA LICENZA

Il titolare della licenza di spazio acqueo per boa d'ormeggio, a pena di decadenza della licenza stessa, avrà l'obbligo di:

- a) apporre alla boa d'ormeggio, a propria cura e spese, idonea targhetta identificativa con stampigliato il numero di licenza rilasciato dall'Ente, secondo le indicazioni contenute nella licenza;
- b) scrivere sulla boa d'ormeggio con colore indelebile il numero di licenza assegnato, in modo che la boa stessa risulti sempre riconoscibile anche in caso di smarrimento della targhetta di identificazione;
- c) (per le sole categorie dalla 2 alla 4 comprese) apporre sulla barca, lato sinistro in prua, medesima targhetta di cui al punto a. Eccezionalmente, e solo su espressa autorizzazione

dell'Ufficio Demanio Idrico Lacuale e Portuale, è possibile riportare il numero di licenza anche su adesivo.

L'omissione anche di uno solo degli obblighi su elencati viene sanzionato con un'ammenda pari

ad € 250,00 oltre a quanto previsto dal successivo art.15.

L'Ufficio Demanio si riserva in caso di eventi speciali, eccezionali o emergenze, di ordinare l'immediata rimozione, anche temporanea, delle unità di navigazione fino a nuovo provvedimento; nulla è dovuto ai licenziatari a titolo di risarcimento per la sospensione della licenza in essere; eventuali unità di navigazione non rimosse saranno sgomberate d'ufficio, addebitando ogni onere e spesa ai proprietari delle stesse;

ART. 16 - CESSAZIONE DELLA LICENZA

Sia che la licenza cessi per la sua scadenza naturale sia nei casi di rinuncia, revoca o decadenza, il titolare della licenza di spazio acqueo per boa d'ormeggio relativamente alla struttura "corpo morto, catena e galleggiante" dovrà decidere in alternativa se:

- 1. cedere gratuitamente la struttura "corpo morto, catena e galleggiante". Qualora il nuovo titolare non dovesse accettarla volendo posarne una sua, si impegna comunque a rimuoverla seguendo le indicazioni di cui al punto successivo. Dovrà dichiarare sotto la sua responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 D.P.R. 445/2000, che sulla boa galleggiante è presente e ben visibile il numero identificativo della concessione. Dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza del fatto che la mancanza del numero identificativo della concessione sulla boa lo obbligherà a rimuovere la struttura così come previsto dal punto seguente, e che perderà il diritto al rimborso del deposito cauzionale. Allegherà, a testimonianza, una foto della boa con "targhetta e scritta" ben visibili.
- 2. rimuovere la struttura "corpo morto, catena e galleggiante" concordandone la data con il preposto ufficio che dovrà essere presente all'operazione e redigere apposito verbale. Entro i successivi 10 giorni dovrà presentare regolare certificazione di smaltimento della struttura citata in discarica autorizzata trattandosi di rifiuto speciale, ovvero di presa in carico da parte di idonea ditta all'uopo autorizzata allo stoccaggio e/o al successivo riutilizzo della struttura stessa. Trascorso inutilmente detto periodo il Comune procederà di sua iniziativa addebitando le intere spese sostenute ed una sanzione di € 200,00. Verrà altresì avviato il procedimento teso alla verifica dei presupposti di denuncia per danno ambientale.

Nel caso in cui il titolare della licenza non dovesse esprimere alcuna preferenza, sarà obbligato

a seguire quanto indicato al punto 2.

ART. 17 - REVOCA DELLA LICENZA

La licenza di *spazio acqueo per boa d'ormeggio* potrà essere revocata in qualsiasi momento quando a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale ciò sia ritenuto necessario a tutela degli interessi idraulici, di salvaguardia ambientale o per motivi di pubblica incolumità, di interesse ed ordine pubblico, senza che per questo il titolare della licenza possa rivendicare diritto ad indennità o compensi di sorta, salvo la restituzione della cauzione ed il rimborso della parte di canone corrispondente al tempo per il quale non può fruire della concessione. Le modalità ed i tempi di rimozione della "struttura" sono i medesimi indicati nel precedente art.13 al punto 2.

ART. 18 - DECADENZA DELLA LICENZA

Il Comune può promuovere la dichiarazione di decadenza della licenza di *spazio acqueo per boa d'ormeggio* per:

mutamento non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la licenza;

mutamento dei requisiti;

omesso pagamento del canone annuale;

abusiva sostituzione di altri nel godimento della licenza;

 inadempienza degli obblighi derivanti dalla licenza o imposti da norme di leggi o di regolamenti;

Il titolare della licenza dovrà altresì rispettare le seguenti norme:

 ad ogni boa rilasciata ad uso privato dovrà ormeggiare esclusivamente la barca di sua proprietà indicata nella domanda;

- effettuare tutte le manovre nella piena osservanza di quanto stabilito nelle norme del Codice della Navigazione;
 - proteggere la propria unità di navigazione con adeguati e sufficienti parabordi;
 - non svuotare le acque di sentina (la parte bassa dello scafo) ;
 - non abbandonare o scaricare rifiuti di qualsiasi genere, oggetti, liquidi, detriti o altro, né in acqua né a terra;
 - ritenersi responsabile dei guasti o danneggiamenti arrecati dalla propria unità di navigazione alle attrezzature d'ormeggio ed alle altre barche;
 - provvedere ad un' adeguata manutenzione della propria barca; in presenza di barche con manutenzione insufficiente, semi abbandonate, ecc. l'Ufficio Demanio Idrico Lacuale e Portuale invierà diffida al titolare della licenza a provvedere in merito. Trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della diffida senza che il titolare abbia eseguito quanto comunicatogli, si vedrà revocata la licenza con un provvedimento espresso.

L'avvio del procedimento di decadenza viene comunicato, con raccomandata a.r. ovvero a mezzo pec, all'interessato il quale, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della comunicazione, può presentare le sue controdeduzioni.

Successivamente il titolare verrà dichiarato decaduto ed incorrerà nella perdita della cauzione ed inoltre sarà tenuto responsabile dei danni e delle spese che l'Amministrazione avesse dovuto sostenere.

Le modalità ed i tempi di rimozione della "struttura" sono i medesimi indicati nel precedente art.13 al punto 2.

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA LICENZA

Il titolare della licenza non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, la propria licenza. Unica eccezione è rappresentata nel caso di "mortis causa". In questo caso uno degli eredi presenta entro e non oltre 90 giorni dalla data del decesso istanza di subentro nella licenza. Nel caso di mancata presentazione della domanda entro detto termine, la licenza decade dando titolo al preposto Ufficio Demanio Idrico Lacuale e Portuale di scorrere la graduatoria formatasi a seguito del bando al fine di assegnare lo spazio acqueo al prossimo avente diritto.

ART. 20 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fatti salvi ulteriori provvedimenti amministrativi e penali previsti dalla vigente normativa, in materia d'ormeggio e navigazione si dispongono le seguenti sanzioni amministrative determinate e differenziate seconda la gravità dell'infrazione commessa:

- 1. la posa abusiva di qualsiasi boa d'ormeggio è punita con la rimozione forzosa della boa, della catena e del relativo corpo morto (quest'ultimo ove possibile), con il sequestro dei materiali rinvenuti e con l'irrogazione al responsabile di una sanzione amministrativa pari ad € 500,00 (cinquecento/00), da pagare al Comune per ogni boa abusivamente posata. Per la restituzione ed il dissequestro, il responsabile è altresì tenuto a versare al Comune un'ulteriore ammenda pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00), per ogni boa d'ormeggio abusivamente posata. Qualora il responsabile non ottemperi entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla data dell'irrogazione dell'ammenda, incorrerà nel raddoppio dell'ammenda indicata. Il responsabile della posa abusiva di una boa d'ormeggio, altresì tenuto a pagare al Comune le spese sostenute dall'Amministrazione comunale stessa per la rimozione forzosa e la custodia della boa d'ormeggio, della catena e del relativo corpo morto.
- 2. la posa di una boa d'ormeggio autorizzata in una posizione diversa rispetto a quella concessa, è soggetta alle stesse sanzioni previste ai precedenti commi.
- 3. L'ormeggio abusivo, e per tale si intende anche l'utilizzo di uno spazio acqueo per boa d'ormeggio diverso da quella autorizzato, ovvero il perdurare dell'occupazione una volta scaduti i termini della licenza, comporta l'applicazione di una sanzione ammnistrativa pecuniaria ricompresa tra un minimo di €. 200,00 ed un massimo di €. 500,00. Il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta della somma di €. 300,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione.

4. In caso di utilizzo dello spazio acqueo per boa d'ormeggio per emergenza meteomarina e/o sanitaria o per avaria, la mancata comunicazione entro le 24 ore successive alle forze di polizia locale inerente l'occupazione della boa, comporta l'applicazione della sanzione ammnistrativa pecuniaria ricompresa tra un minimo di €. 100,00 ed un massimo di €. 500,00 oltre all'immediata rimozione della barca. Il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta della somma di €. 50,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione.

5. l'abbandono e il deposito di barche o altri beni mobili sul demanio lacuale al di fuori degli spazi d'ormeggio assegnati, oppure senza la prevista licenza comporta il pagamento da parte del trasgressore delle spese di rimozione e ripristino oltre alla

sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00;

6. l'ormeggio di una barca diversa da quella autorizzata (per i titolari di licenza privati) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di €. 500,00;

7. sversamento di oli, carburanti, liquami comporta l'applicazione della sanzione amministrativa € 500,00 fatte salve le eventuali azioni giudiziarie e richieste di risarcimento danni;

ART. 21 - NORME TRANSITORIE

Per quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento, si faccia riferimento a quanto disposto dal R.D. n. 726 del 1895 e s.m.i. e dalla D.G.R. n.279 del 4 febbraio 2005 e s.m.i.

TITOLO II – DEI PONTILI D'APPRODO

ART. 22 - OGGETTO

I pontili, da realizzarsi lungo la sponda del Lago di Garda che insiste nel territorio comunale del Comune di Torri del Benaco, devono essere interamente ed esclusivamente costruiti in legno, preferibilmente di larice.

Relativamente alla collocazione di questi ultimi lungo il litorale comunale, si faccia riferimento a

quanto previsto all'art. 4.

ART. 23 - DOMANDA

La costruzione di qualsiasi pontile d'approdo, è subordinata al rilascio, da parte del Comune, dei seguenti atti concessori:

a) "Permesso di costruire", ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001 art. 10, relativo alla costruzione del manufatto, previa acquisizione di nulla osta ambientale ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 490 del 1999;

b) "Concessione idraulica", composta di "Disciplinare" e "Decreto di concessione", per

l'occupazione vera e propria del suolo demaniale.

Il richiedente, all'atto della presentazione dell'istanza di occupazione di area demaniale, è tenuto a versare al Comune, una "tassa di visita ed istruttoria", quantificata in € 200,00 (duecento) per ogni istanza, ai sensi dell'art. 12 del Regio Decreto n. 726 del 1895.

L'istanza per l'occupazione di area demaniale, con pontile d'approdo o altro, da redigersi in carta bollata, dovrà essere corredata dai seguenti elaborati, sottoscritti e timbrati da un tecnico

(ingegnere, architetto, geometra), abilitato all'esercizio della libera professione:

a) tavola grafica con sezioni trasversali a lago, in scala 1/100, quotata rispetto al lago con indicazione del valore di quota nel giorno d'effettuazione dei rilievi e con riferito allo zero idrometrico, che rimane fisso in m. 64,03 sul medio mare,

b) inserimento su planimetria catastale, con misure in scala 1/1000, del manufatto e/o

dell'area oggetto di concessione;

- c) calcolo analitico della superficie richiesta in concessione;
- d) relazione tecnico-illustrativa ed ambientale;

e) documentazione fotografica del sito;

f) calcolo d'idoneità statica dell'eventuale manufatto, corredato da dichiarazione attestante la rispondenza dello stesso alle normative tecniche sulla staticità delle strutture, certificando, altresì, a cura del progettista, il corretto dimensionamento degli elementi portanti in funzione dei carichi e sovraccarichi di esercizio e del moto ondoso

g) dichiarazione di non essere incorsi nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 10 della L. 575 del 31/05/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, per le persone fisiche;

h) di non essere incorsi nell'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, per le società;

ART. 24 - DURATA E RILASCIO NUOVA CONCESSIONE

La concessione ha carattere temporaneo ed avrà la durata massima di anni 6 (sei), con facoltà di rilascio nuova concessione ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. 279/2005, con decorrenza della stessa dalla data di emissione del Decreto di concessione.

Nel caso di concorso di più domande, si applica quanto disposto dalla predetta D.G.R.279/2005 e s.m.i..

La concessione si intende assentita nei limiti dei diritti che competono al Pubblico Demanio idraulico, mentre il concessionario dovrà risarcire i danni che venissero arrecati alle altre proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione stessa e così pure rispondere di ogni danno arrecato a persone e/o cose, per quanto riguardante la stabilità delle opere, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale ed i Funzionari della stessa, da ogni responsabilità, azione, molestia, anche giudiziale, che potesse essere intentata da terzi in dipendenza della concessione stessa.

Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di pieno diritto, senza che occorra speciale diffida o costituzione in mora, essenza che dal concessionario si possano invocare usi o consuetudini per continuare nel godimento della concessione.

Al termine della concessione o anche prima dello scadere della stessa, nel caso di rinuncia revoco o decadenza, il concessionario deve riconsegnare le aree ripristinando la situazione "quo ante";

L'Amministrazione Comunale può in ogni caso richiedere al concessionario di non rimuovere l'eventuale manufatto insistente sull'area. In quest'ultimo caso il titolare della concessione uscente non potrà richiedere alcun indennizzo.

In tal caso i manufatti dovranno essere consegnati in perfetta manutenzione e conservazione, in regola con le autorizzazioni di legge in materia ambientale, urbanistica e delle certificazioni in genere richieste dalla normativa vigente.

La concessione inizialmente versata all'atto del rilascio della concessione sarà restituita solo ad avvenuto accertamento di quanto in anzi prescritto.

ART. 25 - OBBLIGHI

- 1. Il concessionario, nell'erigere il pontile d'approdo, od altro manufatto, deve impegnarsi ad osservare le seguenti prescrizioni, pena la decadenza della concessione:
 - a) installare, sulla testata d'accesso al pontile dalla riva, un cartello, riportante la scritta "VIETATO TUFFARSI e DIVIETO D'ACCESSO";
 - b) applicare stabili catarifrangenti su tutti i lati del pontile (min. 2 per ogni lato), nonché un punto luce di colore bianco sulla testata del medesimo, al fine dell'identificazione notturna del manufatto, ai sensi del Codice della Navigazione e secondo la normativa in materia di Impianti Elettrici (compresa l'acquisizione della certificazione di conformità dell'impianto elettrico stesso ai sensi della Legge n. 46 del 1990);
 - c) apporre un cartello sul fronte di accesso al pontile stesso (o all'area concessa in uso), riportante la seguente dicitura: "COMUNE DI TORRI DEL BENACO PROVINCIA DI VERONA CONCESSIONE DI MQ. _____ AD USO PONTILE D'APPRODO (O ALTRO), NUMERO DEL DECRETO E DATA DELLO STESSO, DITTA CONCESSIONARIA";
 - d) mantenere una distanza dagli altri pontili d'approdo esistenti non inferiore a ml. 60,00 (sessanta) con deroga a ml.30 (trenta) qualora la domanda provenga per un soggetto diverso da un privato (per distanza si intende la luce netta tra pontile e pontile);
 - e) mantenere una distanza dalle varie valli demaniali, in conformità a quanto previsto nel Piano Regolatore Generale per ogni specifico corso d'acqua, nonché dalle norme vigenti.
- 2. Al concessionario, non è inoltre consentito costruire recinzioni e/o cancelli di alcun tipo, aventi funzione di delimitazione e/o chiusura del pontile d'approdo oggetto di concessione,

in quanto il pontile può essere utilizzato anche a terzi per lo sbarco d'emergenza in caso di avverse condizioni meteorologiche, o guasti alle imbarcazioni. E' tuttavia tollerata la posa di una catenella metallica o di una fune, posta all'ingresso del pontile e sorretta da due paletti in legno dell'altezza non superiore a m. 1,00, facilmente scavalcabile, avente l'unica funzione di delimitare il pontile d'approdo dalla prospiciente riva.

Le predette prescrizioni sono estese anche ai vecchi pontili, all'atto del rilascio della nuova

della concessione.

3. Il concessionario dovrà altresì provvedere al versamento del canone per l'anno di riferimento e del deposito cauzionale, ciascuno nelle quantificazioni di legge del momento. Ogni anno, il concessionario, è altresì tenuto a versare all'Ente competente, il canone per il mantenimento dell'ottenuta concessione, in regime di "auto - liquidazione", tenendo conto degli aumenti annuali secondo "ISTAT".

4. Il concessionario è autorizzato ad occupare esclusivamente l'area demaniale assegnatagli in

concessione ed uso, descritta negli elaborati tecnici correlati all'istanza stessa.

5. La Ditta concessionaria, dovrà rispettare ogni possibilità di transito pubblico, di pedoni e mezzi lungo la zona assegnatagli in concessione ed uso, l'accesso dei pescatori e dei bagnanti alla battigia, l'accesso dei mezzi e degli operai preposti alla manutenzione del collettore fognario e della spiaggia ed osservare tutte le vigenti norme di polizia stradale, circolazione sulle aree e strade pubbliche, tutela ambientale, nonché i regolamenti locali di edilizia, igiene, ecc. e le norme a tutela della pescicoltura e della navigazione interna, ottenendo, ove occorra, a sua cura e spese, le relative concessioni o permessi.

6. Il concessionario è tenuto a rispettare scrupolosamente le clausole contenute nel Disciplinare di concessione, nel quale il Comune concedente può riportare le indicazioni e le prescrizioni che riterrà più opportune per il buon uso dell'area demaniale oggetto di

concessione.

7. E' espressamente vietata la sub concessione a qualsiasi tipo;

8. Curare costantemente il decoro e la pulizia dell'area demaniale in concessione;

9. Rimettere in pristino l'area allo scadere della concessione;

ART. 26 - RINUNCIA

La rinuncia da parte del concessionario è ammessa solo in forma scritta e produce i suoi effetti trenta giorni dopo la data di sua assunzione al protocollo, con obbligo di sgomberare l'area ripristinando la situazione "quo ante". Qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente. Il maggior onere dovuto per l'eventuale occupazione senza titolo accertato d'ufficio, viene introitato con rivalsa sulla cauzione. Non si dà luogo alla restituzione del canone o quota parte di esso già pagato. L'Amministrazione Comunale si rivale sulla cauzione anche per il mancato pagamento delle spese d'istruttoria previste nel caso di rinuncia.

ART. 27 - REVOCA

La concessione di occupazione della spiaggia con pontile d'approdo o altro, può essere revocata in ogni momento dal Comune, ogni qualvolta, a giudizio esclusivo del medesimo, ciò sia ritenuto indispensabile, per motivazioni di interesse pubblico, militare, ambientale e di ordine pubblico ed il concessionario, non avrà diritto ad indennità o compensi di sorta, salvo la restituzione della cauzione ed il rimborso di tanti dodicesimi del canone annuo già versato, quanti corrispondono ai mesi dell'anno pagato per i quali non si può fruire della concessione. Il Comune può infine dichiarare, se necessario, la "decadenza della concessione di area demaniale", per mancato pagamento del canone annuo, ai sensi dell'art. 45 del R.D. n. 726 del 1895.

ART. 28 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il Comune può promuovere la dichiarazione di decadenza della concessione per:

- mutamento non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata;
- mutamento dei requisiti;
- omesso pagamento del canone annuale;
- abusiva sostituzione di altri nel godimento;

 inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di leggi o di regolamenti;

Il titolare della concessione dovrà altresì rispettare le seguenti norme:

 non abbandonare o scaricare rifiuti di qualsiasi genere, oggetti, liquidi, detriti o altro, né in acqua né a terra;

L'avvio del procedimento di decadenza viene comunicato, con raccomandata a.r. ovvero a mezzo pec, all'interessato il quale, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della comunicazione, può presentare le sue controdeduzioni.

Successivamente il titolare verrà dichiarato decaduto ed incorrerà nella perdita della cauzione ed inoltre sarà tenuto responsabile dei danni e delle spese che l'Amministrazione avesse dovuto sostenere.

TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE A SPAZI A TERRA E IN ACQUA RIFERITE A BALNEAZIONE E DIVING

ART. 29 - OGGETTO

Lo spazio acqueo racchiuso tra le linee tratteggiate di cui all'allegato "A" è interdetto al transito di qualunque tipo di natante (con o senza motore) ad esclusione delle barche appoggio all'attività di Diving.

Entro detta superficie non potranno essere rilasciate licenze e concessioni se non direttamente riconducibili all'attività di Diving.

TITOLO IV - DELLE CONCESSIONI DI SPIAGGE, AREE E BENI IN GENERE

ART. 29 BIS - OGGETTO E DURATA

Per le concessioni di spiagge, aree e beni in genere si applica quanto stabilito nel precedente Titolo II – DEI PONTILI D'APPRODO, per quanto compatibile.

TITOLO V - NORME GENARALI

ART. 30 - SANZIONI AMMINSITRATIVE TITOLI II - III - IV

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei titoli II, III e IV comporta le seguenti sanzioni amministrative determinate e differenziate secondo la gravità dell'infrazione commessa e comunque sempre comprese tra il minimo e massimo di cui al soprascritto art. 7-bis:

- 1) l'occupazione di spazi ed aree demaniali lacuali senza la prevista concessione o il perdurare dell'occupazione una volta scaduti i termini, comporta il pagamento del canone base presumendo l'inizio dell'occupazione dall'inizio dell'anno, degli interessi legali e una sanzione pari ad € 500,00 oltre all'obbligo di cessare immediatamente l'occupazione; nel caso non vi provveda spontaneamente il trasgressore, provvederà l'Ente con addebito delle relative spese;
- 2) uso di area demaniale al di fuori dei limiti concessi sanzione di € 500,00, con obbligo di rientro immediato nei limiti; quell'ora ciò non fosse possibile si provvederà ad avviare il procedimento di decadenza della concessione:

3) sversamento rifiuti sanzione pari a € 150,00;

- 4) omessa cura del decoro e della pulizia dell'area demaniale in concessione, sanzione pari ad €. 50,00;
- 5) mancata apposizione del cartello di concessione demaniale sanzione di € 100,00;

6) cartello di concessione deteriorato o illeggibile sanzione di € 50,00;

7) abbandono di unità di navigazione semisommersi, spiaggiati o tenuti in modo non decoroso per più di tre giorni dall'avviso dell'Ufficio Demanio € 250,00;

8) utilizzo improprio di pontili, mancata tenuta in buono stato del manufatto € 300,00.

In caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento l'eventuale concessione subirà l'avvio del procedimento di decadenza della stessa.

ART. 31 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

La comunicazione e la diffusione di tali dati ad Enti Pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge e di regolamento e se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o ad Enti Pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.

ART. 32 - VIGILANZA e CONTROLLI

Fatti salvi i poteri delle forze di polizia operanti nel lago di Garda, l'Ufficio Demanio potrà provvedere a controlli ritenuti necessari anche mediante personale del Comando di Polizia Locale e degli uffici tecnici comunali Lavori Pubblici ed Urbanistica / Edilizia per quanto concerne specifiche competenze tecniche, previa richiesta ai rispettivi responsabili.

Tutto ciò al fine della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nella normativa che regola il Demanio Lacuale.

L'Ufficio Demanio potrà altresì provvedere all'acquisizione di specifici pareri ritenuti indispensabili per il corretto iter delle procedure, previa richiesta ai responsabili dei servizi comunali ed a quelli di altri Enti eventualmente coinvolti.

ART. 33 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento, si faccia riferimento a quanto disposto dal R.D. n. 726 del 1895 e s.m.i. e dalla D.G.R. n.279 del 4 febbraio 2005 e s.m.i.



COMUNE DI TORRI DEL BENACO Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 24 del 16/06/2017

OGGETTO: 2^MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DEI BENI ED AREE DEL DEMANIO IDRICO LACUALE E EXTRAPORTUALE.

L'anno duemiladiciassette, addì sedici del mese di giugno con convocazione alle ore 08:15, nella Sala Civica di Albisano - Fraz. di Torri del Benaco in sessione ordinaria, seduta pubblica, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Nicotra Stefano. Sono presenti all'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno specificato in oggetto i seguenti Consiglieri:

1	NICOTRA STEFANO	Consigliere	Presente	
2	SALAORNI MARCO	Consigliere	Presente	
3	MARCONI ELENA	Consigliere	Presente	
4	CAMPANARDI EUGENIO	Consigliere	Presente	
5	PERONI WALTER	Consigliere	Assente	
6	GIRAMONTI UGO	Consigliere	Presente	
7	BERTELLI DONATELLA	Consigliere	Presente	
8	CONSOLINI GIORGIO	Consigliere	Presente	
9	LORENZINI MIRKO	Consigliere	Presente	
10	BERTERA ANDREA	Consigliere	Presente	
11	BERTANZA GIAMPAOLO	Consigliere	Presente	

PRESENTI: 10 ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale, il Segretario Comunale dott. Francesco Corsaro

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: 2^MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DEI BENI ED AREE DEL DEMANIO IDRICO LACUALE E EXTRAPORTUALE.

Prende la parola il signor Marco De Naro, che ha prestato attività di collaborazione presso l'ufficio demanio idrico lacuale e portuale.

Nessuno intervenendo, il Presidente invita i Consiglieri a votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Regolamento per il rilascio di licenze e concessioni di occupazione dei beni e ed aree del demanio idrico lacuale extraportuale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato modificato il Regolamento per il rilascio di licenze e concessioni di occupazione dei beni e ed aree del demanio idrico lacuale extraportuale;
- il Legislatore italiano, non potendo più procrastinare la necessità di armonizzare il diritto interno con quello comunitario, è intervenuto con il D.L. 194/2009 convertito con la Legge n. 25/2010 il cui art. 1 comma 18 ha abrogato l'art. 37 comma 2 del Codice della Navigazione disciplinante la disposizione, "diritto di insistenza" e in sede di conversione, il Legislatore ha fatto salva la disposizione dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 400/1993 recante il rinnovo di sei anni in sei anni per le concessioni demaniali marittime

PRESO ATTO del decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009 per la proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e convertito in legge con le legge di conversione n. 25 del 26 febbraio 2010;

RAVVISATA la necessità di modificare l'art. 24 del regolamento per il rilascio di licenze e concessioni di occupazione dei beni e ed aree del demanio idrico lacuale extraportuale, così denominato "Durata e rilascio nuova concessione", eliminando la parte di seguito riportata:

"Nel caso di concorso di più domande, oltre ad applicarsi quanto disposto dalla predetta D.G.R.279/2005, verrà data priorità all'eventuale domanda presentata dal titolare dell'attività/proprietario/concessionario antistante o comunque confinante l'area richiesta (frontista), in funzione della particolare posizione che andranno ad avere le occupazioni; l'istituzione di detto principio non fa venir meno l'obbligo di indizione di una gara in presenza di due o più manifestazioni di interesse sull'area medesima e che solo dopo l'esperimento della stessa il frontista può far valere il suo diritto dichiarandosi disposto a corrispondere per la concessione dell'area la somma più alta tra quelle oggetto d'offerta".

CONSIDERATO quindi necessario apportare le modifiche sopra descritte al Regolamento vigente;

VISTO il regolamento modificato e denominato "Regolamento per il rilascio di licenze e concessioni di occupazione dei beni ed aree del demanio idrico lacuale extraportuale. 2° modifica", che alla presente viene allegato sub "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 42 (competenze dell'organo Consigliare);

VISTO R.D. n. 726 del 01.12.1895 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 33 del 04.11.2002 e s.m.i. per l'esercizio delle deleghe delle funzioni amministrative conferite dalla Regione Veneto ai Comuni rivieraschi della sponda veronese del Lago di Garda;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 23.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizi 2017-2019;

PRESO ATTO che il responsabile del servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 attestando ai sensi dall'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto;

PRESO ATTO che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, attestando la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO che l'esito della votazione, per alzata di mano, proclamato dal Presidente è il seguente:

Consiglieri presenti:

n. 10

Consiglieri assenti:

n. 1 (Peroni Walter)

Voti favorevoli:

n. 10 (unanimità)

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto:

1. DI APPORTARE le modifiche di seguito riportate al REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DEI BENI ED AREE DEL DEMANIO IDRICO LACUALE EXTRAPORTUALE:

Inserimento nuovo articolo così modificato:

ART. 24 – DURATA E RILASCIO NUOVA CONCESSIONE

La concessione ha carattere temporaneo ed avrà la durata massima di anni 6 (sei), con facoltà di rilascio nuova concessione ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. 279/2005, con decorrenza della stessa dalla data di emissione del Decreto di concessione.

Nel caso di concorso di più domande, si applica quanto disposto dalla predetta D.G.R.279/2005 e s.m.i..

La concessione si intende assentita nei limiti dei diritti che competono al Pubblico Demanio idraulico, mentre il concessionario dovrà risarcire i danni che venissero arrecati alle altre proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione stessa e così pure rispondere di ogni danno arrecato a persone e/o cose, per quanto riguardante la stabilità delle opere, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale ed i Funzionari della stessa, da ogni responsabilità, azione, molestia, anche giudiziale, che potesse essere intentata da terzi in dipendenza della concessione stessa.

Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di pieno diritto, senza che occorra speciale diffida o costituzione in mora, essenza che dal concessionario si possano invocare usi o consuetudini per continuare nel godimento della concessione.

Al termine della concessione o anche prima dello scadere della stessa, nel caso di rinuncia revoco o decadenza, il concessionario deve riconsegnare le aree ripristinando la situazione "quo ante";

L'Amministrazione Comunale può in ogni caso richiedere al concessionario di non rimuovere l'eventuale manufatto insistente sull'area. In quest'ultimo caso il titolare della concessione uscente non potrà richiedere alcun indennizzo.

In tal caso i manufatti dovranno essere consegnati in perfetta manutenzione e conservazione, in regola con le autorizzazioni di legge in materia ambientale, urbanistica e delle certificazioni in genere richieste dalla normativa vigente.

La concessione inizialmente versata all'atto del rilascio della concessione sarà restituita solo ad avvenuto accertamento di quanto in anzi prescritto.

2. DI APPROVARE il nuovo testo del REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DEI BENI ED AREE DEL DEMANIO IDRICO LACUALE EXTRAPORTUALE. 2ª MODIFICA alla presente allegato sub "A" per formarne parte integrante e sostanziale.